



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Villacidro, li

Prot. n°

CIG :

DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO CONTRATTO
Servizio di trasporto e smaltimento fanghi dall'impianto di depurazione della Villaservice Spa RDA 453		€



Nella sede della Villaservice Spa, S.P.61 km 4 tra:

, nat a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Villaservice Spa, sede loc. Cannamenda ZI, 09039 Villacidro (SU), tel. 0709311159, mail ufficio-segreteriagenerale@villaservicespa.it , PEC villaservice@pec.it, C.F. 02077720924, che rappresenta nella sua qualità di Presidente, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «COMMITTENTE

e

, nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse , sede legale , tel. , mail , PEC , C.F. /P.IVA , che rappresenta nella sua qualità di Amministratore, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «FORNITORE»;

PREMESSO

- ✓ che il FORNITORE dichiara di essere in possesso della necessaria organizzazione, struttura e competenza tecnica e finanziaria per consentirgli l'assunzione di ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione di quanto richiesto dalla COMMITTENTE;
- ✓ che il FORNITORE dichiara di ben conoscere e condividere nei contenuti il Codice Etico di Villaservice, visualizzabile e scaricabile in formato PDF dal seguente indirizzo web: <https://www.villaservicespa.it/amm-trasparente/codice-etico/>
- ✓ che il FORNITORE dichiara di essere dotato di un proprio sistema di controllo efficace per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- ✓ che le trattative intervenute tra il FORNITORE e la COMMITTENTE (nel seguito congiuntamente chiamati PARTI) hanno portato alla definizione dei rispettivi obblighi e diritti come specificato nel presente documento ed in quanto citato all'Art. "DOCUMENTI CONTRATTUALI" (nel seguito chiamati nel loro complesso CONTRATTO);
- ✓ che il Responsabile Unico del Procedimento è il ;
- ✓ che il responsabile per la fase di esecuzione del presente CONTRATTO è , mail cell ;
- ✓ che il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente CONTRATTO;
 - b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici ed, in particolare, da quelle di cui al D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50
 - c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

In conformità ai termini ed alle condizioni del presente CONTRATTO il FORNITORE dovrà eseguire quanto di seguito riportato (nel prosieguo chiamato OGGETTO DEL CONTRATTO):

Il servizio riguarda trasporto e smaltimento fanghi provenienti dal depuratore con codice EER 19 08 05 gestito dalla Villaservice Spa, in località Cannamenda ZI Villacidro (SU). Il servizio dovrà espletarsi a chiamata da parte del Responsabile Tecnico Idrico (RT), con tempo di intervento massimo di 36 h massimo. La ditta appaltatrice dovrà recarsi c/o lo stabilimento della Villaservice ed effettuare il peso tara, lordo e netto del rifiuto (all'ingresso e uscita stabilimento). Previa pesata in uscita, dovrà avvenire il passaggio nel lavaggio ruote. La ditta appaltatrice dovrà ottemperare alla normativa ambientale D.Lgs.152/06 e sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e ssmii. Al fine del rispetto dell'ambiente, non sono ammessi in alcun modo sversamenti sul suolo.

La ditta esecutrice dovrà farsi carico del campionamento ed analisi dei fanghi prelevati dall'impianto della Villaservice, prima dell'inizio del conferimento durante e dopo secondo quanto previsto da DGR



32/71 DEL 15/09/2010 e D.Lgs n 99 del 27/01/1992 e ss.mm.ii. Dovrà inoltre, redare il verbale e piano di campionamento del prelievo e consegnarlo alla committente. Inoltre, dovrà consegnare alla Villaservice, la dichiarazione idoneità fanghi al riutilizzo in agricoltura con codice EER 19 – 08 – 05, all'interno della quale si evince il trattamento per il riutilizzo in agricoltura, secondo anche quanto richiesto dalla normativa vigente (riutilizzo fanghi in agricoltura). La ditta esecutrice dovrà avere autorizzazione per trasporto e trattamento / recupero / messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e in particolare EER 19 08 05.; iscrizione albo trasportatori e albo gestori ambientali.

Tutte le attività inerenti il servizio saranno eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni stabilite nella specifica tecnica allegata Rda 453 .

I quantitativi da smaltire sono indicativamente 1.400,00 tonn.

Sono inoltre comprese nell'OGGETTO DEL CONTRATTO tutte le ulteriori forniture e/o prestazioni non specificatamente indicate nello stesso, ma connesse, conseguenti e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione e funzionalità di quanto ordinato a fronte del presente CONTRATTO.

Il FORNITORE nominerà un proprio responsabile con funzione di coordinamento, al quale la COMMITTENTE farà riferimento per tutte le attività relative all'esecuzione di quanto OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE farà fronte ai suoi impegni con l'impiego di personale specializzato in qualità adeguata al fine di rispettare i propri obblighi contrattuali.

La COMMITTENTE si riserva il diritto di valutare, nel corso dell'espletamento del CONTRATTO, se il FORNITORE è in grado di eseguire nei tempi e nei modi previsti quanto OGGETTO DEL CONTRATTO e, se da essa ritenuto necessario, di obbligare il FORNITORE a prendere tutte le misure necessarie al fine di rispettare gli obblighi contrattuali assunti, sia temporali che prestazionali, senza che per questo il FORNITORE abbia nulla a pretendere.

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, il FORNITORE espressamente riconosce di essere perfettamente a conoscenza della ubicazione dei luoghi dove dovranno essere effettuate le prestazioni, della loro estensione, natura e della consistenza delle relative dotazioni, nonché di essere edotta circa ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente agli impianti in oggetto; conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dal FORNITORE stesso, qualora dovesse insorgere una qualsiasi difficoltà nel corso dell'espletamento delle prestazioni, in ordine ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, alla estensione, alla natura ed alle caratteristiche dei luoghi e delle loro pertinenze.

2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il FORNITORE dovrà espletare quanto OGGETTO DEL CONTRATTO a regola d'arte con mezzi e organizzazione propria sotto la sua totale responsabilità in ordine all'assicurazione del miglior risultato contrattuale.

E' inoltre inteso che in caso di manifeste inadempienze e/o incapacità anche del personale del FORNITORE, che verranno comunicate per iscritto da parte della COMMITTENTE al FORNITORE, quest'ultimo si dovrà far carico delle modifiche necessarie atte ad ovviare alle inadempienze di cui sopra.

Tutte le attività che il FORNITORE svolgerà dovranno essere eseguite con la massima diligenza, in completo accordo a quanto specificato e nei tempi contrattualmente previsti nel presente CONTRATTO.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I seguenti documenti (nel seguito chiamati insieme DOCUMENTI CONTRATTUALI) fanno parte integrante del CONTRATTO tra la COMMITTENTE e il FORNITORE:

- il presente documento;
- oneri di sicurezza da interferenza;
- Specifica tecnica Rda 453.

4. PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO



Il FORNITORE ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto OGGETTO DEL CONTRATTO avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il FORNITORE dichiara quindi di essere perfettamente informato sulle disposizioni della normativa antinfortunistica vigente che dettano norme per la prevenzione degli infortuni e inerenti l'igiene sul lavoro, mentre riconosce che gli spetta l'osservanza delle medesime e si impegna ad attenersi dichiarando di manlevare la COMMITTENTE da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inosservanza da parte del FORNITORE e dei suoi dipendenti della normativa in materia.

L'inizio delle attività oggetto del presente CONTRATTO potrà avvenire solo a seguito dell'espletamento di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle procedure della COMMITTENTE, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

5. **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il FORNITORE dovrà, dietro semplice richiesta della COMMITTENTE e comunque sempre nel pieno rispetto delle norme in materia di dati sensibili, presentare il Libro paga e/o il Libro Unico a dimostrazione della regolare assunzione del personale impiegato nello svolgimento dell'OGGETTO DEL CONTRATTO e del rispetto degli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti quali a titolo esplicativo ma non limitativo:

- trattamento retributivo;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- oneri di Legge e/o CCNL.

Il FORNITORE terrà indenne la COMMITTENTE da ogni e qualsiasi rivendicazione da parte del personale utilizzato per/o in relazione all'espletamento dell'OGGETTO DEL CONTRATTO.

6. **IMPORTO E PREZZI**

L'importo del presente CONTRATTO al netto dell'IVA di legge è di € (euro), di cui costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza € (euro).

Il prezzo unitario, al netto dell'IVA di legge, è quello di seguito indicato, a cui si dovrà fare riferimento per la determinazione del corrispettivo delle fatture.

Servizio di recupero dei fanghi di depurazione dell'Impianto gestito dalla Villaservice Spa da eseguirsi secondo le prescrizioni della Specifica Tecnica Rda 453	u.m	P.U.
	€/ tonn	

7. **VALIDITA' DEI PREZZI**

Tutti prezzi citati all'Art. 6 "IMPORTO E PREZZI" dell'CONTRATTO sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione alcuna, per le possibili variazioni dei costi della manodopera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo effettivamente necessario per l'esecuzione di quanto oggetto del CONTRATTO, anche in deroga all'Art. 1664 del C.C..

8. **CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo, oggetto delle fatture che il FORNITORE emetterà sulla base del servizio eseguito nel mese di competenza, sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese, a condizione che il FORNITORE abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l'accettazione del CONTRATTO stesso. A tale fine la fattura dovrà essere accompagnata dal "Modulo di contabilità lavori, forniture e servizi" emesso dalla COMMITTENTE e controfirmato dal FORNITORE.

Il pagamento del corrispettivo sarà inoltre subordinato:

- all'accettazione del presente CONTRATTO;



- all'adempimento di tutti gli obblighi assunti da parte del FORNITORE;
- all'acquisizione da parte della COMMITTENTE del documento regolarità contributiva con l'indicazione che il FORNITORE risulti regolare nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali.

Qualora siano riscontrate delle irregolarità contributive, il COMMITTENTE, in ottemperanza alla normativa vigente, potrà effettuare una trattenuta per l'importo corrispondente all'inadempienza, che andrà poi all'ente previdenziale.

Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.231 del 09/10/02, in caso di ritardo nei pagamenti per causa non imputabile al fornitore, in riferimento ad ogni singola fattura, spetteranno al fornitore gli interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso di interesse di riferimento sarà quello determinato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, avendo riguardo per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo al tasso in vigore al 1° gennaio di quell'anno e per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo al tasso in vigore il 1° luglio di quell'anno.

È fatta salva la disposizione del credito dalle parti, anche in riferimento agli interessi moratori, in via transattiva sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

9. CESSIONE DEL CREDITO

Il credito del FORNITORE derivante dal CONTRATTO non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Pertanto ogni fattura dovrà riportare la seguente dicitura: **“Il credito di cui alla presente non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma”**.

La COMMITTENTE si riserva di richiedere al FORNITORE i danni subiti per il mancato rispetto del presente articolo.

10. FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse dal FORNITORE a seguito del rilascio da parte della COMMITTENTE del “Modulo di contabilità lavori, forniture e servizi” controfirmato dalle PARTI, e dovranno riepilogare le prestazioni di competenza in esso indicate.

Nelle fatture non dovranno essere indicati altri elementi non facenti parti del presente CONTRATTO.

Con riferimento al sistema di fatturazione elettronica (Legge 205/2017), il codice destinatario (SDI) della Villaservice è **USAL8PV**.

Essendo la COMMITTENTE soggetto obbligato all'applicazione del regime fiscale denominato **SPLIT PAYMENT** e qualora pure il FORNITORE fosse obbligato all'osservanza di tale regime, sulla fattura dovranno essere riportate le diciture previste dalla normativa vigente in materia.

La fattura dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- **la dicitura prevista all'art. 14 “CESSIONE DEL CREDITO”;**
- **il n. CIG relativo al CONTRATTO**
- **il codice IBAN del conto corrente dedicato (di cui alla Legge 13-08-2010 n. 136 e s.m.i)**

Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza che la mancata compilazione delle fatture come sopra indicato, nonché l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni del presente articolo potrà determinare ritardi nell'effettuazione dei pagamenti da parte della COMMITTENTE, con manleva della medesima da qualsivoglia responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, ritardi le cui conseguenze economiche saranno a carico del FORNITORE.

11. VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO ha **validità di 6 (SEI) mesi** a partire dalla data di inizio del servizio fino al 30/06/2022, con eventuale proroga fino al raggiungimento di mesi otto agli stessi patti e condizioni di cui all'Art. 6 “IMPORTO E PREZZI”. Qualora alla scadenza naturale del presente CONTRATTO vi fosse un residuo dell'importo presunto, su di esso il FORNITORE non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della COMMITTENTE.

12. INTERRUZIONI



Si stabilisce fin d'ora che ogni interruzione non autorizzata o comunque non approvata del servizio è motivo di risoluzione di diritto del CONTRATTO da parte della COMMITTENTE e da diritto alla stessa di far proseguire le attività da altra Impresa a spese del FORNITORE inadempiente e di richiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

13. ASSICURAZIONI

Il FORNITORE dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le coperture assicurative obbligatorie di legge inerenti il personale impiegato in relazione all'espletamento di quanto oggetto del CONTRATTO e copia di dette polizze dovrà essere inviata alla COMMITTENTE la quale si riserva di verificare il massimale e di richiedere eventuali adeguamenti.

Le eventuali franchigie riportate nelle polizze di cui sopra si intendono a totale carico del FORNITORE.

Il FORNITORE terrà indenne la COMMITTENTE da ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo per:

- infortuni e/o invalidità e/o morte, ovunque occorsi e da chiunque causati, indipendentemente da eventuali negligenze imputabili a una delle parti od a terzi, che le abbiano causate o che abbiano concorso a causarle, che dovessero colpire il personale del FORNITORE o che dovessero avvenire in relazione all'espletamento dell'oggetto del CONTRATTO;
- danni ovunque occorsi a cose e/o persone della COMMITTENTE e/o di terzi, nei confronti dei quali la COMMITTENTE fosse responsabile, che il personale del FORNITORE dovesse provocare nell'espletamento dell'oggetto del CONTRATTO, sia in modo diretto che indiretto, sia nel corso espletamento dell'incarico che al di fuori dello stesso.

14. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara:

- Di aver preso visione della L. 13/08/10 n. 136 ed assunto agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria;
- Di essere a completa conoscenza degli obblighi contrattuali derivatigli dall'accettazione del presente CONTRATTO;
- Di essere nelle condizioni di poter eseguire l'oggetto del CONTRATTO;
- Di essersi reso edotto di tutte le condizioni che possono influenzare lo svolgimento del lavoro ed i relativi costi, per cui nella formulazione del prezzo ha tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e contingenti riportate, rinunciando a qualsiasi riserva o pretesa a tale proposito;
- Di aver fissato i prezzi in base a proprie valutazioni dei costi in relazione agli obblighi assunti e che detti prezzi sono di sua completa e totale soddisfazione;
- Di essere a conoscenza dell'informativa prevista all'art. 10 della L. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e di conseguenza, di autorizzare la COMMITTENTE ad effettuare il trattamento dei dati personali, al fine di dare regolare corso al presente CONTRATTO.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE E SUB-APPALTO

E' fatto obbligo al FORNITORE di eseguire i lavori osservando il divieto di cessione del CONTRATTO.

Nel caso di inadempimento da parte del FORNITORE alle presenti disposizioni il CONTRATTO potrà essere risolto dalla COMMITTENTE ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dal COMMITTENTE.

16. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il FORNITORE si obbliga a sollevare la COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità, richiesta o pretesa derivante da eventuali azioni proposte direttamente e/o indirettamente nei confronti della COMMITTENTE, da parte dei dipendenti, soci, collaboratori o subappaltatori dello stesso FORNITORE ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dell'appalto e/o servizio e/o prestazioni di manodopera oggetto del presente CONTRATTO.

Il FORNITORE si obbliga a sopportare interamente gli effetti derivanti da quanto sopra.



17. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La COMMITTENTE potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio risolvere anticipatamente il presente CONTRATTO informandone il FORNITORE per iscritto e specificando la data effettiva di termine, ed in particolar modo nei seguenti casi:

- atti da parte del FORNITORE in diretto contrasto con quanto previsto dal Codice Etico della Villaservice;
- condanna del FORNITORE per illecito ai sensi del D.Lgs 08/06/2001 n. 231, con sentenza passata in giudicato, traente motivo dal CONTRATTO e/o dalla sua applicazione e/o dalla sua esecuzione.

Al FORNITORE sarà riconosciuto solo ed esclusivamente il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 6 "IMPORTO E PREZZI" di tutte le attività contrattuali soddisfacentemente eseguite sino alla data di termine, dietro presentazione da parte del FORNITORE di adeguata documentazione.

La COMMITTENTE si riserva il diritto di annullare in tutto o in parte il CONTRATTO per:

- caratteristiche del servizio fornito non conformi;
- ritardi nel rispetto scadenze temporali, stabilite tra le PARTI, per l'esecuzione del servizio oltre i quindici giorni successivi.

Il servizio non accettato sarà comunque interamente a carico del FORNITORE; in caso di accettazione parziale, sarà riconosciuto dal FORNITORE il compenso del solo servizio accettato dalla COMMITTENTE.

18. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il FORNITORE prende atto che la validità ed efficacia del presente CONTRATTO è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del CONTRATTO stesso.

Il presente CONTRATTO sarà risolto automaticamente, qualora la Prefettura competente per il territorio, successivamente alla stipulazione dell'CONTRATTO, rilasci la comunicazione antimafia interdittiva, come disposto dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso, sarà applicata a carico del FORNITORE, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del CONTRATTO, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della COMMITTENTE, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione.

Pertanto la COMMITTENTE richiede al FORNITORE il pieno rispetto della normativa antimafia, osservando l'adempimento di tutto quanto previsto dalle vigenti normative in materia e dalle relative norme di attuazione emanate dalle singole amministrazioni coinvolte, adempimenti che il FORNITORE deve porre in essere alle scadenze e/o al verificarsi degli eventi previsti dalle disposizioni stesse.

Il FORNITORE si impegna a comunicare immediatamente alla COMMITTENTE, pena la facoltà da parte della COMMITTENTE stessa della risoluzione di diritto del presente CONTRATTO:

- se siano intervenute nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO variazioni nella composizione societaria di rispetto alla comunicazione iniziale.
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente CONTRATTO.

Sarà cura del FORNITORE presentare alla COMMITTENTE la documentazione prevista dalla normativa antimafia.

19. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il FORNITORE dovrà restituire alla COMMITTENTE, in segno di accettazione, i documenti contrattuali sottoscritti senza eccezione alcuna.

Il testo del presente CONTRATTO e quanto elencato al precedente art. 3 "Documenti contrattuali" sono gli unici documenti validi.

Precedenti scambi di corrispondenza, istruzioni o informazioni intervenuti tra le parti come pure qualsiasi altro documento, anche successivo, contenente modifiche la presente CONTRATTO, non confermate per iscritto dalla COMMITTENTE, non avranno alcun valore contrattuale.

20. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

21. INVALIDITA' PARZIALE DEL CONTRATTO

Questo CONTRATTO è stato redatto in maniera da evitare violazioni e/o nullità di Legge.

La sopravvenuta invalidità di una clausola o pattuizione non comprometterà il CONTRATTO nel suo complesso, fermo restando che la parti si adopereranno per modificare detta clausola o pattuizione in modo da ottemperare alle norme imperative di Legge in vigore.

22. PENALITA'

Il FORNITORE risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Esso, inoltre, risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili e di apparecchi o per altre mancanze effettuate dal suo personale addetto.

Per l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di comminare al FORNITORE le penalità in conformità a quanto disposto al comma 4 dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e con le tempistiche di cui al comma 4 dell'art. 108 del medesimo decreto.

L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potranno comunque essere superiori al 10% del valore contrattuale complessivo del CONTRATTO.

23. CONTROVERSIE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del CONTRATTO verrà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

24. ALLEGATI AL CONTRATTO

Vengono allegati al CONTRATTO:

- oneri di sicurezza da interferenza;
- Specifica tecnica Rda 453.
- Modulo di contabilità di lavori, forniture e servizi;

Il presente CONTRATTO è costituito da n. 24 articoli.

VILLASERVICE SpA

IL FORNITORE

**DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE CLAUSOLE
(Artt. 1341 e 1342 del C.C.)**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiariamo di approvare specificatamente i seguenti articoli:

7 VALIDITA' DEI PREZZI

8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

9 CESSIONE DEL CREDITO

10 FATTURAZIONE

15 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE E SUB-APPALTO



- 17 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- 21 INVALIDITA' PARZIALE DEL CONTRATTO
- 22 PENALITA'
- 23 CONTROVERSIE

IL FORNITORE